COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Provincia di Milano

REGOLAMENTO INCENTIVI ART. 45 CODICE DEI CONTRATTI I	DLGS 36/2023
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n	del

CAPO I Principi generali

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

- 1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice di cui al dlgs 36/2023 e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
- 2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma, prevista dal quadro economica,, non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
- 3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
- 4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 Destinatari

- 1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
- 2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
- responsabile unico del progetto RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnicoamministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;

- collaudo statico;
- 3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 Gruppo di lavoro

- 1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
- 2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente e possono essere inseriti nel gruppo di lavoro di cui al comma 1 anche dipendenti di altri servizi/settori.
- 3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
- 4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
- 5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
- 6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
- 7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
- 8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo

- 1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
- 2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

- 1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento tutti i servizi elencati all'art. 56 del codice degli appalti vigente (dlgs n. 36/2023) e inoltre:
- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (PGT e documenti analoghi);
- b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione, secondo le regole definite nel CCI vigente.

Art. 6 Centrali di committenza

- 1. In caso di attività svolta da centrale di committenza a favore di altri enti, ai dipendenti della stessa CUC è attribuito un incentivo in misura non superiore al _25 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
- 1. bis La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
- 1.ter. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
- 2. Nel caso la CUC operi in favore di altri uffici dell'ente ai dipendenti della stessa CUC sono assegnate le percentuali corrispondenti alle attività effettivamente svolte secondo le tabelle di cui agli art. 10 e 12.

Art. 7 Quota del 20 per cento

- 1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 18;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
- tutte le quote precedenti al termine dell'esercizio confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell'entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura .
- 2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- 3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II Incentivo per lavori

Art. 8 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare e dalla tipologia di procedura di affidamento:

Affidamento mediante procedure di affidamento di gara o comunque di procedure comparative:

- 2% per i contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 500.000,00;
- 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra euro 500.001 ed euro 2.000.000,00, per la quota eccedente i 500.000 euro;
- 1,60% per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a euro 2.000.001,00 ed inferiore a 4 milioni, per la quota eccedente i 2 milioni di euro;
- 1% per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a euro 4.000.001,00 per la quota eccedente ai 4 milioni di euro

Affidamento mediante procedure di affidamento diretto con unico operatore:

Nell'individuazione delle attività che costituiscono il presupposto per la corresponsione dell'incentivo, occorre considerare che gli affidamenti diretti, in particolare, senza alcuna procedura comparativa preliminare, hanno una natura intrinseca semplificata.

Per tale ragione la percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata, fermo restando i limiti di legge:

- 1% per i contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore ai limiti di legge;

Art. 9 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per **attività tecniche relative a lavori,** sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

tabella nuovo regolamento

ATTIVITA'	%
- programmazione della spesa*	2
- responsabile unico del progetto;	22
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnica e amministrativa dell'intervento)	10
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e/o	
Documento di Indirizzo alla Progettazione	1
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;	5
- redazione del progetto esecutivo;	10
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;	3
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;	3
- predisposizione dei documenti di affidamento;	8
- direzione dei lavori;	19
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);	7
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;	4
Collaudo tecnico amministrativo – certificato di regolare esecuzione –	
collaudo statico	6
	100

^{*}per programmazione della spesa si intende la spesa prevista nei documenti di programmazione pluriennali

- 2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- 3 Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti non sono riparametrate e i risparmi conseguenti sono destinati in economia a migliorare i saldi di bilancio dell'ente a conclusione della procedura.

CAPO III Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio, fornitura in affidamento e dalla tipologia di procedura di affidamento:

Servizi e Forniture

- 2% per i contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 500.000,00;
- 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra euro 500.001 ed euro 2.000.000,00, per la quota eccedente i 500.000 euro;
- 1,60% per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a euro 2.000.001,00, per la quota eccedente i 2 milioni di euro;

- 1% per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a euro 4.000.001,00 per la parte eccedente.

Affidamento mediante procedure di affidamento diretto con unico operatore:

Nell'individuazione delle attività che costituiscono il presupposto per la corresponsione dell'incentivo, occorre considerare che gli affidamenti diretti, in particolare, senza alcuna procedura comparativa preliminare, hanno una natura intrinseca semplificata.

Per tale ragione la percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata:

- 1% per i contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore ai limiti di legge;
- 2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione

Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per **attività tecniche relative a servizi e forniture**, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

NUOVO REGOLAMENTO

ATTIVITA'	%
programmazione della spesa*	2
responsabile unico del progetto;	26
collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnica e amministrativa dell'intervento),	
	15
Predisposizione dei documenti di affidamento (inclusa là dove presente la	
redazione del progetto, la sua verifica e la sua validazione)	25
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	24
collaboratori del direttore esecuzione	3
collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità	5
	100

^{*}per programmazione della spesa si intende la spesa prevista nei documenti di programmazione pluriennali

- 2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- 3 Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti non sono riparametrate e i risparmi conseguenti sono destinati in economia a migliorare i saldi di bilancio dell'ente

CAPO IV Norme comuni

Art. 13 Principi in materia di valutazione

- 1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:
- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- 2. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 18.
- 3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 Attività articolate e singole

- 1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- 2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività

- 1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
- 2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 50 % sulla percentuale minore:
- a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
- b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dei lavori;
- d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16 Attività del personale dirigenziale

- 1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
- 2. Nel caso in cui attività siano realizzate da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Nel caso di somme legati a progetti PNRR l'eventuale assegnazione ad un dirigente dei ruoli di cui agli art. 10 e 12 del presente regolamento è incentivata secondo le tabelle dei medesimi articoli.

Art. 17 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

- 1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
- 3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo, calcolato sulla sull'importo originario del procedimento, decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
- 4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
Tempi di esecuzione	Entro il 30% di incremento del tempo	10%
	Dal 31% al 50% di incremento del tempo	30%
	Oltre il 50% di incremento del tempo	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% di incremento dei costi	20%
	Dal 21% al 40% di incremento dei costi	40%
	Oltre il 40% di incremento dei costi	60%

Art. 18 Liquidazione dell'incentivo

- 1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro.
- 2. Nel caso di appalti di lavori o servizi e forniture di durata annuale, l'incentivo viene ripartito, liquidato ed erogato successivamente all'esecutività del provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o servizi e forniture;
- 3. Nel caso di lavori, servizi o forniture con durata pluriennale il Dirigente può procedere alla liquidazione dell'incentivo su base annuale in relazione agli stati di avanzamento effettivamente contabilizzati alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tali acconti, corrisposti annualmente, non potranno superare globalmente il 50% dell'ammontare dell'intero incentivo. Il saldo corrispondente al restante 50% sarà erogato solo successivamente all'approvazione del collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, opere, servizi o forniture. Relativamente agli appalti pluriennali per le fasi di cui alle tabelle dell'art. 10 e 12 del presente Regolamento, la ripartizione e la liquidazione dell'incentivo potrà essere effettuata solo previa stipula del contratto d'appalto/contratto di servizio.
- 4. Nel caso di accordi quadro, l'erogazione delle quote di incentivo relative potranno essere ripartite e liquidate come previsto dal precedente comma 3 sulla base dell'importo della prima annualità finanziata. Le altre fasi/attività di cui alle tabelle dell'art. 10 e 12 verranno di volta in volta ripartite e liquidate all'approvazione di tutti i certificati di regolare esecuzione (ovvero collaudi ove previsti oppure Sal ovvero analogo documento per i servizi) relativi alla singola annualità. Per analogia qualora gli appalti di servizi e forniture prevedano la possibilità di prorogare il contratto, si applica quanto previsto al presente comma.
- 5. L'erogazione del fondo incentivante è riconosciuto soltanto quando i relativi procedimenti sono stati formalmente approvati e affidati.
- 6. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 100% del trattamento complessivo annuo lordo.

Art. 19 decorrenza

Il presente regolamento si applica, agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 01.07.2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

ART. 20. Informazione e confronto

Il Dirigente del Settore competente fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale unitaria e alle Organizzazioni Sindacali, in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2012, n.358

ART. 21. Disposizioni finali

- 1 Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs 36/2023 e ss.m.ii. nonché alle altre disposizioni vigenti in materia o successivamente intervenute.
- 2 Qualora norme, interpretazioni normofilattiche o circolari ANAC successive dovessero intervenire su materie disciplinate dal presente regolamento, le stesse si intendono integralmente qui recepite previa informazione preventiva e confronto.